# Legge
# sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino

del 14 aprile 1997 (stato 20 novembre 2026)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 424 del 13 maggio 1994;
visto il rapporto della Commissione della legislazione n. 4241 R del 28 febbraio 1997,

**d e c r e t a :**

**Definizione, personalità giuridica**

**Art. 1** [1]La Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
[2]La personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali.

**Autonomia**

**Art. 2** [1]La Chiesa cantonale e le Comunità regionali sono autonome. Nei limiti della presente legge esse:
a) stabiliscono le regole necessarie alla loro organizzazione ed all'assolvimento dei rispettivi compiti;
b) organizzano e gestiscono liberamente i propri beni e risorse.

[2]Le attività pastorali e di culto non soggiacciono alla presente legge.

**Statuti**

**Art. 3** [1]L'organizzazione ed il funzionamento della Chiesa cantonale e delle Comunità regionali sono stabiliti negli statuti.
[2]Gli statuti devono in particolare definire gli organi, disciplinare le loro competenze e il loro funzionamento.
[3]Gli statuti delle Comunità regionali sono adottati dalle rispettive assemblee dei membri.
[4]Gli statuti devono essere conformi alla Costituzione e alle leggi ed entrano in vigore con la loro approvazione da parte del Consiglio di Stato.

**Membri**
**a) appartenenza**

**Art. 4** Gli statuti fissano le condizioni d'appartenenza alle Comunità regionali rispettivamente alla Chiesa cantonale.

**b) diritto di voto e di eleggibilità**

**Art. 5** Ogni appartenente alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali di sedici anni compiuti, svizzero o residente, ha diritto di voto e di eleggibilità.
Tale diritto viene esercitato nella Comunità regionale di residenza.

**Obbligo di denuncia e di notifica**

**Art. 5a**[1] [1]Il presidente del Consiglio sinodale ha l'obbligo di denunciare alle autorità di perseguimento penale al più presto, ma al più tardi entro 30 giorni, ogni reato o sospetto di reato perseguibile d'ufficio, che constata o gli è segnalato, a carico di un pastore, di un diacono o di chi ha mansioni nella Chiesa cantonale, nelle Comunità regionali o in istituzioni ed enti da esse dipendenti, contro l'integrità fisica, psichica o sessuale commesso su:
a) persone minorenni;
b) persone maggiorenni incapaci di discernimento;
c) persone maggiorenni capaci di discernimento che, a causa del loro stato di bisogno, di un rapporto di lavoro, di un rapporto di educazione o di altra situazione di dipendenza, sono state indotte o costrette a subire o compiere un atto sessuale ai sensi dell'articolo 193 del Codice penale svizzero, previo consenso espresso della vittima medesima.

[1] Art. modificato dalla L 14.9.2026; in vigore dal 20.11.2026 - BU 2026, 352; precedente modifica: BU 2015, 52.

[2]Nei casi di cui al capoverso 1 lettera c, il presidente del Consiglio sinodale informa senza indugio la vittima della segnalazione ricevuta, la rende attenta alla possibilità di sporgere denuncia in proprio e le chiede se acconsente alla denuncia da parte sua. Qualora la vittima neghi il consenso, il presidente del Consiglio sinodale si astiene dalla denuncia penale, fermo restando il suo obbligo di tenere traccia della segnalazione e di adottare le misure interne necessarie a prevenire ulteriori reati.
[3]I membri di organismi della Chiesa cantonale, delle Comunità regionali, di istituzioni ed enti di cui al capoverso 1, sono tenuti a segnalare al presidente del Consiglio sinodale le circostanze di cui al medesimo capoverso.
[4]Il procuratore pubblico notifica al presidente del Consiglio sinodale, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un pastore o di un diacono, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.

**Rimedi di diritto**

**Art. 6** [1]Lo statuto della Chiesa cantonale stabilisce i rimedi di diritto contro le decisioni dei suoi organi e delle Comunità regionali.
[2]Le decisioni dell'ultima istanza sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[2]

**Norma transitoria**

**Art. 7** La Chiesa cantonale e le Comunità regionali esistenti sono tenute a conformarsi alla presente legge entro il 31 dicembre 1998.

**Entrata in vigore**

**Art. 8** [1]Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
[2]Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.[3]

Pubblicata nel BU **1997**, 437.

[2] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
[3] Entrata in vigore: 1 luglio 1998 - BU 1997, 437.